

Internazionali BNL d'Italia
Roma Foro Italico 10 - 18 maggio 2014
Condizioni generali per la vendita dei biglietti
e per l'accesso all'impianto

1. Nella interpretazione e nell'applicazione delle presenti condizioni generali, le espressioni che seguono hanno il significato per ciascuna di esse indicato:

- *Organizzatore*: è la Federazione Italiana Tennis, associazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita da tutte le Società e associazioni sportive che, senza fini di lucro, praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il paddle e il tennis in carrozzina e che annualmente organizza la manifestazione sportiva denominata Internazionali BNL d'Italia;

- *Evento*: è la manifestazione sportiva denominata Internazionali BNL d'Italia, che si disputa annualmente a Roma presso il Foro Italico e il cui svolgimento è previsto dal 10 al 18 maggio 2014;

- *Partita*: è l'incontro di tennis, che si disputa nell'ambito dell'Evento;

- *Biglietto*: è il titolo d'ingresso, che può essere rilasciato anche in formato digitale e che consente di accedere all'Impianto e/o ai Campi e di assistere alle Partite nella data e nella sessione indicate sul Biglietto medesimo;

- *Utente*: è colui il quale abbia regolarmente acquistato il Biglietto da soggetti autorizzati alla vendita, o che sia munito di Biglietto omaggio;

- *Impianto*: è l'area del Parco del Foro Italico, sita in Roma e delimitata nella mappa allegata alle presenti condizioni generali, presso cui si svolge l'Evento e alla quale l'Utente può accedere se munito di Biglietto.

- *Campi*: campi da tennis [*Campo Centrale, SuperTennis Arena (o altra denominazione che dovesse essere adottata dall'Organizzatore), Stadio Nicola Pietrangeli, Campi Secondari*], posti all'interno dell'Impianto, dove trovano svolgimento le Partite.

2. Le presenti condizioni generali, affisse agli ingressi dell'Impianto e pubblicate sul sito internet www.federtennis.it e sul sito internet www.internazionalibnlditalia.com, disciplinano la vendita dei Biglietti e l'accesso all'Impianto. Esse integrano le condizioni generali applicate dai soggetti, diversi dall'Organizzatore, autorizzati alla vendita dei Biglietti.

3. L'accesso all'Impianto è consentito soltanto agli Utenti, i quali, per essere ammessi all'Impianto, permanervi e assistere alle Partite, dovranno recare con sé il Biglietto. I minori di anni sei, se sprovvisti di Biglietto, potranno accedere - qualora accompagnati da un maggiorenne munito di Biglietto - all'Impianto, allo Stadio Nicola Pietrangeli e ai Campi Secondari, ma non al Campo Centrale e alla SuperTennis Arena (o altra denominazione che dovesse essere adottata dall'Organizzatore) durante le Partite per le quali siano stati emessi Biglietti con posti numerati.

4. Il Biglietto è titolo d'ingresso valido esclusivamente per la data, il Campo e la tipologia di posto (salvo quanto stabilito alla successiva clausola 6) indicati sullo stesso. In caso di mancato utilizzo del Biglietto non sarà consentita la sostituzione o conversione in un Biglietto valido per una data successiva o per un diverso Campo.

5. Il prezzo del Biglietto può essere rimborsato dall'Organizzatore, al netto dei costi di prevendita, esclusivamente qualora tutte le Partite, programmate sul Campo e nell'ora indicati sul Biglietto, non trovino svolgimento nell'ambito dell'Evento o si svolgano soltanto per meno di un *set*. Tuttavia, l'Utente non ha diritto al rimborso o alla sostituzione del Biglietto in caso di variazioni dell'orario di gioco e/o del Campo per ragioni tecnico-organizzative e/o meteorologiche.

6. Per ragioni tecnico-organizzative, l'Organizzatore si riserva la facoltà di assegnare agli Utenti muniti di Biglietto posti o file di posti (per la stessa data e sullo stesso Campo) diversi da quelli indicati nel Biglietto. Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione di un posto di categoria equivalente o superiore al prezzo del Biglietto acquistato, l'Organizzatore rimborserà all'Utente esclusivamente la differenza tra il prezzo del Biglietto acquistato e quello del Biglietto assegnato in sostituzione, al netto degli eventuali costi di prevendita.

7. L'Utente, il cui Biglietto sia stato sottratto, smarrito, distrutto, deteriorato o danneggiato in modo tale da risultare anche parzialmente illeggibile, non avrà diritto ad alcun rimborso o sostituzione, neppure a seguito della presentazione di denuncia, di smarrimento o furto. Non è previsto il rimborso per i Biglietti acquistati e non ritirati.

8. Il Biglietto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto al controllo. L'Utente sprovvisto del Biglietto o munito di Biglietto deteriorato o danneggiato e tale da renderlo anche parzialmente illeggibile sarà accompagnato fuori dall'Impianto.

9. Il Biglietto deve essere acquistato, verso il corrispettivo del prezzo ivi indicato, attraverso i canali di vendita autorizzati. Nel caso in cui l'Utente sia munito di Biglietto acquistato da un soggetto non autorizzato alla vendita, il personale addetto al controllo potrà impedire l'accesso all'Impianto o la permanenza nel medesimo.

10. L'Organizzatore è titolare esclusivo dei diritti relativi alle immagini delle Partite e, più in generale, dell'Evento. L'effettuazione di fotografie e di riprese visive o audiovisive delle Partite o di altri accadimenti che si svolgano all'interno dell'Impianto (come, ad esempio, interviste, eventi culturali, manifestazioni promozionali, ecc.), da parte dell'Utente, è consentita esclusivamente per fini personali. Senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Organizzatore, è pertanto fatto divieto all'Utente di usare le immagini o le riprese visive o audiovisive dell'Evento per finalità commerciali o pubblicitarie, nonché di divulgare tali immagini o riprese su piattaforme trasmissive (ad esempio, siti internet di *video-sharing* come www.youtube.com) che non consentano di limitarne la diffusione all'ambito esclusivamente personale dell'Utente.

11. L'Utente presta il proprio consenso ad essere fotografato e filmato durante l'Evento. Inoltre autorizza l'uso gratuito della propria immagine e della propria voce, per fotografie, trasmissioni e registrazioni audio e/o video, che

verranno realizzati dall'Organizzatore o dai suoi incaricati anche per finalità pubblicitarie o commerciali inerenti l'Evento.

12. All'interno dell'Impianto è fatto divieto di concludere o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla conclusione delle stesse. Le scommesse sono consentite esclusivamente attraverso i soggetti autorizzati dall'Organizzatore a riceverle presso l'Impianto.

13. Per ragioni di sicurezza e in applicazione della normativa sulla sicurezza all'interno degli impianti sportivi (Legge 24 aprile 2003, n. 88), è vietato introdurre all'interno dell'Impianto i seguenti oggetti: *(i)* armi di qualsivoglia tipo, forbici, proiettili, ombrelli a manico lungo, caschi o altri utensili ingombranti; *(ii)* oggetti di vetro – quali ad esempio bottiglie, bicchieri, boccali, lattine – e ogni altro oggetto frangibile idoneo a recare danno a sé o ad altri; *(iii)* materiale pirotecnico, quali fuochi d'artificio, razzi, bengala, polveri e bombe fumogene; *(iv)* bombolette spray, sostanze corrosive, imbrattanti o sostanze che potrebbero danneggiare la salute o facilmente infiammabili; *(v)* bevande alcoliche, droghe o sostanze stimolanti; *(vi)* oggetti pubblicitari, salvo il caso di preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore; *(vii)* materiali di propaganda con *slogan* razzisti, xenofobi, nazisti, sessisti o a sfondo politico; *(viii)* aste per bandiere o striscioni; sono ammesse, tuttavia, aste flessibili di materiale sintetico e le c.d. “bandiere a due aste”, fino ad un massimo di un metro in lunghezza e con diametro non superiore a un centimetro e che comunque non siano fabbricate con materiale altamente infiammabile; *(ix)* borse e zaini di grandi dimensioni, sgabelli o sedie pieghevoli.

14. Senza il preventivo consenso scritto dell'Organizzatore, è vietato introdurre all'interno dell'Impianto: *i)* macchine fotografiche o videocamere di tipo professionale: vale a dire apparecchiature idonee alla registrazione con qualità idonee a permetterne lo sfruttamento per finalità commerciali o pubblicitarie; *ii)* apparecchiature tecnologiche idonee a permettere la diffusione in tempo reale dei risultati delle Partite nonché la diffusione, in diretta o in differita, di immagini o di suoni di Partite o di altri accadimenti che si svolgono

all'interno dell'Impianto (come, ad esempio, interviste, eventi culturali, manifestazioni promozionali, ecc.) su emittenti televisive, radio, siti internet, o altre analoghe piattaforme trasmissive; *iii*) *gadget* o materiale promo pubblicitario non preventivamente autorizzato dall'Organizzatore.

15. E' vietato introdurre nell'Impianto animali, eccetto cani guida per non vedenti.

16. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità, a nessun titolo, per le spese e per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, subiti dall'Utente in relazione alla vendita dei Biglietti e alle eventuali variazioni del Campo di gioco e/o dell'orario di gioco delle Partite, al mancato svolgimento delle medesime o alla sostituzione di posti o di file di posti. Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità, a nessun titolo, per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, subiti dall'Utente durante la permanenza nell'Impianto. L'Utente assume a proprio esclusivo carico le conseguenze della propria attività derivanti da fatto a sé imputabile e dannose per l'Organizzatore o per i terzi, esonerando e manlevando espressamente l'Organizzatore da ogni relativa responsabilità e da ogni pretesa proveniente da terzi.


17. Oltre che ad osservare le presenti condizioni generali, l'Utente è tenuto a: *(i)* seguire le istruzioni degli organi di polizia, del personale addetto al controllo e del personale tecnico addetto all'Impianto; *(ii)* rispettare le norme di sicurezza e le direttive previste dal regolamento dell'Impianto. Qualsiasi violazione può determinare il ritiro del Biglietto e l'allontanamento dall'Impianto.

18. L'Organizzatore provvederà a trattare i dati personali dell'Utente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per finalità inerenti all'instaurazione e alla gestione del presente rapporto contrattuale. Il trattamento dei dati personali dell'Utente potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Oltre che dal personale dell'Organizzatore alcuni trattamenti potranno essere

effettuati anche da N.S.A. Ticketing Services S.r.l. che svolge attività connesse alla gestione o alla vendita dei Biglietti. Titolare del trattamento è l'Organizzatore e l'Utente avrà diritto di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, inviando una lettera raccomandata A.R. a: Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico, Curva Nord, Ingresso 44, Scala G, 00135 – Roma.

19. In applicazione delle disposizioni sulla sicurezza all'interno degli impianti sportivi (art. 1- *sexies* del D.L. n. 28/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 88/2003, integrato dal D.L. n. 162/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 210/2005), è severamente vietata la vendita non autorizzata dei Biglietti. Chiunque, non appartenente alla categoria dei soggetti autorizzati alla vendita dei Biglietti, venda i Biglietti medesimi nei luoghi in cui si svolge l'Evento o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono all'Evento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00); tale sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di ingresso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dai soggetti autorizzati alla vendita dei Biglietti.

Nei confronti del contravventore potranno essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive fino a 5 anni).



Mappa dell'Impianto